




### 9.7 INTERVENTO 51




L'intervento edilizio ricade in area idraulicamente tranquilla servita da collettore consortile. In ogni caso si sconsiglia l'uso di locali interrati.





### 9.8 INTERVENTO 64




L'intervento edilizio ricade in area idraulicamente tranquilla servito da fossi privati che scaricano verso Via Arzaroni e poi nel collettore consorziale. In ogni caso si sconsiglia l'uso di locali interrati.





### 9.9 INTERVENTO C1/2



Dal punto di vista idraulico l'area non segnala criticità ma è delimitata da collettore consortile soggetto a fascia di rispetto..

Il lotto C1/2 è inserito in un contesto già urbanizzato con edifici a due piani per cui si valuta che il volume disponibile venga distribuito su edificio di altezza media 6 m

volume edificabile massimo  $V_{amm} = 4380 \text{ mc}$

superficie coperta edificio:  $S_{imp} = 4380 / 6 = 733 \text{ mq}$

Con impermeabilizzazione di marciapiedi e/o accessi l'intervento potrebbe ricadere in classe 2, ma con criteri di dimensionamento 1 secondo le specifiche della Compatibilità idraulica del PAT.

In tal caso verrà redatto apposito studio che prenderà in esame anche la fascia di rispetto del collettore consortile e la quota di imposta degli edifici. Si sconsiglia l'uso di locali interrati.





## 10 PRESCRIZIONI PARTICOLARI PER GLI INTERVENTI

In ogni caso gli interventi previsti **dovranno soddisfare** anche le seguenti prescrizioni idrauliche concordate con Consorzio di Bonifica Acque Risorgive:

In risposta alla progressiva urbanizzazione e alla conseguente riduzione dei volumi di invaso il Consorzio di Bonifica richiede ulteriori requisiti per l'approvazione di progetti e piani di lottizzazione. Tali requisiti, di seguito schematizzati, consentono di avvicinare dal punto di vista idraulica gli obiettivi del *costruire sostenibile*.

- La quota del piano campagna deve rimanere mediamente invariata nella zona di intervento rispetto allo stato di fatto per non compromettere i lotti adiacenti.
- Se presente un piano di lottizzazione deve assolutamente illustrare in modo preciso il percorso delle acque meteoriche provenienti dalle aree di intervento sino al recapito nel ricettore demaniale o nella rete di fognatura bianca comunale.
- Il deflusso delle acqua deve rimanere invariato, ossia non va modificata la direzione di scolo né il ricettore delle acque meteoriche. In alternativa va istituita una servitù di scolo su un nuovo fossato ricettore.

Il volume di invaso disponibile non deve risultare diminuito rispetto allo stato di fatto, ossia l'eventuale chiusura di fossati e invasi di superficie va bilanciata dalla realizzazione di invasi di pari cubatura.

- Per interventi lungo collettori demaniali va in ogni caso rispettato quanto previsto dal Regio Decreto N. 368/1904.

## 10.1 N.T.O

---

### **Idrografia / Fasce di rispetto - Servitù idraulica R.D. 368/1904 e R.D. 523/1904**

1. All'interno delle fasce di servitù idraulica si applicano le disposizioni specifiche di cui al R.D. 368/1904 e al R.D. 523/1904.
2. Qualsiasi intervento o modificazione della esistente configurazione, con particolare riferimento a fabbricazioni, piantagioni e/o movimentazioni del terreno, depositi di materiali, all'interno della fascia di servitù idraulica di 10 ml dai cigli esistenti o dal piede della scarpata esterna dell'argine esistente se arginati, sarà oggetto, anche ai fini della servitù di passaggio, a quanto previsto dal Titolo VI (Disposizioni di Polizia idraulica) del RD n.368/04 e dal RD n.523/04, e dovrà quindi essere specificamente autorizzato a titolo di precario dal Consorzio, fermo restando che dovrà permanere completamente sgombera da ostacoli e impedimenti al libero transito dei mezzi adibiti alla manutenzione e all'eventuale deposito di materiali di espurgo una fascia di larghezza pari a 4,00 ml; le fasce di rispetto si applicano anche alle eventuali opere insistenti nel sottosuolo.
3. Non sono consentite nuove edificazioni a distanze inferiori a 10 ml a meno di giustificate motivazioni acquisite dal Consorzio di Bonifica competente, tranne che per Acque Pubbliche superiori nel qual caso i 10 ml saranno inderogabili ai sensi del RD n.523/04.
4. La realizzazione di attraversamenti e, più in generale, di qualsiasi opera o intervento che possa comportare un'occupazione, anche temporanea, del sedime dei corsi d'acqua gestiti dal Consorzio, dovrà essere oggetto di specifica concessione a titolo precario.
5. Le distanze di manufatti, recinzioni, edifici e altre opere dal ciglio superiore della scarpata del corso d'acqua, o dal piede esterno dell'argine se presente, vanno computate dalla proiezione in pianta di eventuali sporgenze, aggetti o altro.
6. Per eventuali scarichi di acque trattate di qualsiasi genere in corpi idrici superficiali dovrà essere richiesta apposita concessione ai sensi della L.R. 12/2009 "Nuove norme per la Bonifica e la Tutela del Territorio" e acquisiti ulteriori atti autorizzativi di competenza di Enti, in particolare ai sensi del D.Lgs n.152/06.
7. Le disposizioni del presente articolo sono integrate dalle prescrizioni contenute nello studio di compatibilità idraulica.
8. Le superfici costituenti il sedime dei corsi d'acqua di competenza consortile e le relative fasce di rispetto non possono essere ricomprese all'interno dei perimetri dei nuovi P.U.A. o interventi di trasformazione territoriale in genere, se non al limite come aree specificatamente destinate alla tutela del corpo idrico, trasferendone la capacità edificatoria in aree contigue.